

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

Lucca, lì 08.04.2019

Prot. n. 453/2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ED ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER CONTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETÀ INTERESSATE ALL'INCARICO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016.

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Il 27 aprile è stato approvato il Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che innova la normativa relativa al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Tale Regolamento all'art. 37 prevede, tra l'altro, che *“il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati?”* (Data Protection Officer) e tale designazione è richiesta ogni qualvolta il trattamento viene effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- LH è qualificabile come impresa pubblica in quanto interamente controllata dal Comune di Lucca;
- Il Regolamento 2016/679 prevede inoltre che il DPO *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi?”* (art. 37, par.6);
- L'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 prevede che tra i compiti affidati al DPO siano presenti almeno i seguenti:

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

- *Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;*
 - *Sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
 - *Sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo;*
 - *Assistere il titolare nello svolgimento della valutazione d'impatto;*
 - *Cooperare con l'autorità di controllo;*
- Vista la fase iniziale di assestamento della normativa in materia di privacy a livello nazionale, con determinazione n. 19 del 25.05.2018, si era ritenuto opportuno individuare un DPO interno alla struttura della società e stabilire che tale incarico avesse una scadenza temporale limitata ossia fino alla data del 31.12.2018, affinché potesse essere poi valutata la necessità di nominare un DPO esterno – eventualmente uno unico a livello di Gruppo – nel momento in cui il quadro normativo nazionale si fosse stabilizzato;
- Con la stessa determinazione era stata quindi nominata la dr.ssa Claudia Nardi, dipendente di Lucca Holding S.p.A., quale DPO della società, tale nomina è stata successivamente prorogata con determinazione n. 54 del 17.11.2018 il periodo di 1 mese per poter effettuare una riunione con le società partecipate e definire l'eventualità di individuare la figura di un DPO unico per il Gruppo;
- In data 23 gennaio 2019 si è svolto tale incontro con le società del Gruppo ed è stato deciso di contattare per le vie brevi l'avv.to Alessandro Mosti, conosciuto in occasione di un corso di formazione organizzato da LH SPA a seguito di una convenzione stipulata con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di PISA, al fine di chiedere se fosse interessato a svolgere la funzione di DPO per LH SPA ed alcune società del Gruppo;
- L'oggetto del contratto dovrà riguardare la consulenza relativa alle attività previste dal Regolamento EU 2016/679 sopra citato ed in particolare lo svolgimento della funzione di DPO per le società del Gruppo interessate;
- Successivamente, con determinazione n. 6 del 24/01/2019, è stata prorogata la dott.ssa Claudia Nardi quale DPO della società, fino alla data del 28.02.2019, per dar corso alle procedure per l'individuazione di un soggetto idoneo a tale incarico; infine, con determinazione n.21 del

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

02.04.2019, tale nomina è stata prorogata nuovamente fino all'affidamento dell'incarico in oggetto ad una figura esterna ed unica per le società del Gruppo interessate;

- L'avv.to Mosti si è reso disponibile a fornire la consulenza in materia di privacy ed anche a svolgere la funzione di DPO per LH SPA e per le società partecipate che fossero interessate all'iniziativa, dichiarando che il compenso sarebbe stato modulato in base al numero di società che avrebbero poi sottoscritto i rispettivi incarichi;
- La bozza di mandato, con l'elencazione dell'attività che l'avv.to Mosti aveva previsto come consulenza in materia di privacy, è stato sottoposto alle società del Gruppo al fine di ricevere risposte per eventuali loro adesioni;
- Le società che si sono dichiarate interessate risultano essere (oltre a Lucca Holding SpA):
 - Sistema Ambiente S.p.A.;
 - Lucca Holding Servizi Srl;
 - Metro Srl
- Visto l'importo ipotizzato per lo svolgimento dell'incarico, ben al di sotto dei 40.000 euro oltre IVA, si è ritenuto possibile procedere tramite affidamento diretto (AD) previa richiesta di preventivo ex art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016, da svolgersi mediante piattaforma START;
- Il Responsabile del Procedimento è individuato nella *dr.ssa Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;
- E' stata quindi predisposta la richiesta di preventivo e la relativa documentazione ad essa allegata per lo svolgimento della procedura sulla piattaforma telematica ed in data 20/03/2019 è stata attivata la procedura di AD (Affidamento Diretto) con scadenza per la presentazione dell'offerta alla data del 01/04/2019 (alle ore 13:00);
- Nella lettera di richiesta di preventivo, l'oggetto dell'incarico professionale era specificato con i seguenti elementi minimi:
 - Funzione di DPO per le società interessate, assolvendo ai compiti relativi a tale figura;
 - Assistenza e rappresentanza del cliente in tutte le attività

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

- necessarie per l'adeguamento al Regolamento europeo in materia di privacy;
- Il professionista inoltre dovrà:
 - Gestire la periodica raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
 - Svolgere analisi e verifica dei trattamenti nei termini di loro conformità;
 - Provvedere all'attività continuativa di formazione, consulenza e indirizzo nei confronti del titolare o responsabile;
 - Fare attività di assistenza e consulenza in materia di Valutazione di Impatto sulla Protezione Dati (DPIA);
 - Svolgere assistenza in caso di data breach;
 - Assistenza in fase di eventuale cooperazione con l'autorità di controllo, svolgendo il ruolo di punto di contatto per l'autorità di controllo per le questioni connesse al trattamento;
 - Assistenza nella realizzazione dell'inventario dei trattamenti e nella tenuta di un registro di tali trattamenti;
 - Attività di formazione e addestramento periodico del personale dipendente in relazione a ciascun nuovo adempimento connesso all'entrata in vigore del RGPD
 - Erano inoltre richiesti i requisiti minimi di partecipazione alle procedure di affidamento in base al codice dei contratti, ossia:
 - Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 80 e 83 dlgs. n. 50/2016;
 - Essere iscritto alla CCIAA ovvero, per i professionisti, iscrizione presso il competente Organo professionale;
 - Possedere idonea copertura assicurativa R.C. per i rischi professionali relativi all'attività oggetto della procedura;
 - Avere una conoscenza specialistica della materia legale con particolare riferimento alla privacy ed alle pratiche in materia di protezione di dati (es. espletamento di corsi professionali, consulenza specifica in materia di privacy e similari), desumibile dal curriculum professionale che andrà allegato alla documentazione richiesta;
 - Alla scadenza prevista, l'avv.to Mosti ha presentato la propria offerta e nel progetto proposto si precisa che l'attività consisterà in:
 - *“l'assistenza e la rappresentanza del Cliente in tutte le attività necessarie per l'adeguamento al Regolamento europeo in materia di Privacy. In particolare, l'attività del professionista consisterà nelle attività indicate nella*

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

comunicazione emessa da Lucca Holding in data 20 marzo 2019 prot. n. 359/2019;

- *Tali attività saranno svolte mediante*
 - *Incontri e audit in azienda;*
 - *Attività di front office e back office;*
 - *Report finale consistente in un insieme di regole comportamentali che devono essere adottate dall'ente e che consentono, da un lato, di adeguarsi alla normativa privacy, dall'altro, di individuare con esattezza la persona fisica che ha dato corso ad una condotta illegittima.”;*

- Nella busta presentata erano presenti tutti i documenti richiesti, firmati digitalmente, ma il DGUE (documento di gara unico europeo) non risultava compilato; pertanto, in data 02/04/2019 (prot. LH n.430/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) il RUP supponendo un errore nel “caricamento del file”, ha attivato, tramite START, il “soccorso istruttorio” ex art. 83, co. 9 dlgs. n. 50/2016, chiedendo di inviare entro 7 giorni il documento DGUE integrandolo con la compilazione di ogni parte, “così come specificato nella lettera di richiesta di preventivo”;

- Nella stessa data del 02.04.2019 (prot. LH n. 431/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio), l'avv.to Alessandro Mosti ha prontamente risposto inviando il documento debitamente compilato in ogni sua parte; ciò a dimostrazione anche dell'ipotesi dell'errore materiale di caricamento di file;

- L'avv.to Mosti può essere considerato un operatore qualificato in quanto, dal curriculum presentato si rilevano diversi incarichi quale DPO per diversi Ordini Professionali e Fondazioni ed ha inoltre tenuto diversi corsi di formazione professionale in materia di privacy, con riferimento anche al GDPR;

- L'offerta economica presentata dall'avv.to Mosti è pari ad un compenso totale di euro 12.000,00 oltre iva e cpa; inoltre nel doc. “dettaglio offerta economica”, specificatamente previsto per tale procedura, l'operatore economico ha anche specificato che “in caso di mandato conferito da quattro società, l'importo complessivo dovuto sarà di euro 10.000,00” (cfr. verbale proposta di aggiudicazione allegato);

- È stato inoltre richiesto, per le vie brevi, all'avv. Mosti di precisare l'esistenza di un refuso nella bozza di mandato proposta e l'avv.to ha confermato mandando altresì via e.mail il documento corretto;

- Considerato che le società sopra citate si sono dichiarate interessate a

DETERMINAZIONE N. 22 del 2019

sottoscrivere l'incarico, l'importo totale sarà ridotto ad Euro 10.000,00;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente il servizio di consulenza di cui all'oggetto all'Avv. Alessandro Mosti, con Studio in Lucca, Viale Cadorna 50, P.IVA: 02009820461, per un corrispettivo pari ad **Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA** (considerando la specifica indicata nell'offerta presentata su piattaforma START del 01/04/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio, la quale prevede un importo totale di Euro 10.000,00 nel caso di affidamento da parte di n. 4 società);
2. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed ai controlli per la stipula del relativo contratto;
3. Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione alle società interessate all'offerta e citate nelle premesse (Sistema Ambiente spa, LHS srl e Metro srl).

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete